

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 08 luglio 2014

Circolare n°37

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Ridotto il capitale sociale minimo per le SPA

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che nel **D.L. 91/2014**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale **n. 144 del 24.06.2014**, sono entrate in vigore le **disposizioni sulla riduzione del capitale sociale minimo per le S.P.A.**; in particolare si prevede che **il capitale sociale minimo per le SPA sia pari ad euro 50.000,00.***


La previgente normativa

Prima delle modifiche in oggetto, l'art. 2327 del codice civile disponeva che "La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro".

Per quanto riguarda le altre società di capitali:

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso



La nuova normativa

L'art. 20, co. 7, del D.L. 91/2014 dispone che "All'articolo 2327 del codice civile la parola: 'centoventimila' è sostituita dalla seguente: 'cinquantamila'".

Con la modifica dell'art. 2327 del codice civile si prevede la riduzione da 120.000,00 euro a 50.000 euro del **capitale sociale minimo** occorrente per costituire una Spa (e SAPA). È evidente che la finalità della modifica normativa è **incentivare la costituzione di SPA.**

Nomina organo di controllo nelle SRL slegato dall'ammontare del capitale sociale

L'art. 20, co. 8, del D.L. 91/2014 abroga l'art. 2477 del codice civile.

Tale disposizione prevedeva per le SRL (lo stesso dicasi per le cooperative) la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nel caso di **capitale sociale non inferiore al capitale sociale minimo previsto per le società per azioni.**

Con la riduzione del capitale sociale minimo per le SPA da euro 120.000,00 ad euro 50.000,00

Rag. Renzo Del Rosso

senza l'abrogazione dell'art. 2477 del codice civile **si sarebbe generato l'effetto di aumentare le nomine dell'organo di controllo o del revisore per le SRL.**

Il legislatore ha voluto evitare tale effetto nell'ottica del contenimento dei costi per le piccole e medie imprese.

Restando in vigore il terzo comma dell'art. 2477 del codice civile, per le SRL la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria:

- se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- se la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis (requisiti per bilancio abbreviato).

Organo di controllo in carica

Per tutte le SRL che presentavano un capitale sociale superiore ad euro 120.000,00 e che hanno conseguentemente nominato l'organo di controllo, si pone il problema di stabilire se il suddetto organo decada automaticamente in virtù dell'abrogazione dell'art. 2477, co. 2, del codice civile o se, invece, l'organo di controllo resti in carica fino alla scadenza del mandato.

Nota bene *La dottrina prevalente ritiene che l'organo di controllo resta in carica fino alla scadenza del mandato.*

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it